SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Regione Campania

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Ministero delle attività produttive:

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2005 e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

06A01710

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 gennaio 2006, n. **45.**

Regolamento recante la modifica all'allegato *A* al decreto 11 agosto 2004, n. 246, concernente norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;

Visto il decreto 11 agosto 2004, n. 246, concernente il «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale»;

Visto l'allegato *A* del citato decreto n. 246 del 2004, recante il modello di patente di servizio;

Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI con nota del 22 ottobre 2004, n. 110178, circa la necessità di procedere alla definizione di un nuovo modello di patente di servizio;

Visto il nuovo modello di patente di servizio proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI ed approvato dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno nel corso di apposita riunione svoltasi il 18 febbraio 2005 presso il medesimo Dipartimento del tesoro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 settembre 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 5 ottobre 2005, n. 17277 UL;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il modello di patente di servizio di cui all'allegato *A* al decreto 11 agosto 2004, n. 246, è sostituito dal modello allegato al presente regolamento.

2. Le caratteristiche tecniche del modello sono le seguenti:

a) formato: cm 14,5 x 11,00;

b) stampa in bianca a tre colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente blu più nero per i testi, ed in volta a tre colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente giallo più uno nero per i testi;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) carta neobond non filigranata bianca;

d) numerazione progressiva alfanumerica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 5 gennaio 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 106

ALLEGATO *A*

Patente posseduta

Cat. o modello ....

rilasciata da ....

il .... valida fino al ....

Aggiornamenti – annotazioni

Ufficio o reparto di appartenenza

I.P.Z.S. S.p.A. Off. C.V. Roma

MODULARIO a.r.r. n. 749 Mod. 1 PSPS

REPUBBLICA ITALIANA

INTESTAZIONE AMMINISTRAZIONE CHE RILASCIA LA PATENTE

Patente di Servizio

per il personale che espleta servizio di polizia stradale (art. 139 D.Lvo 30.04.1992 n. 285)

N. ....

– Timbro per status documento –

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Firma del titolare ....
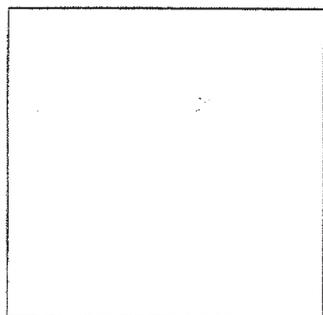
Cognome ....

Nome ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Patente n. ....

Rilasciata il ....

Valida fino al ....

Rilasciata da

Timbro

La presente patente abilita a condurre

MOTOVEICOLI

1

Verbale n. ....

del ....

AUTOVEICOLI

2

Verbale n. ....

del ....

Conferme di validità

La presente patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 o 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ciascuna abilitazione autorizza altresì, a condurre ciclomotori dell'Amministrazione di appartenenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 139. — 1. *(Omissis).*

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1».

— Il decreto 11 agosto 2004, n. 246, recante: «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 2004, n. 231.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

06G0060

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Inserimento dei comuni di Villa Latina, Pieve di Teco, Ranzo, Borghetto d'Arroscia e Vessalico nell'elenco dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria e distribuiti attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;

Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi;

Visto l'art. 1, comma 511, lettera *f)* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale ha previsto che le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatti impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano fino al 31 dicembre 2005;

Visto il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, recante «Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche»;

Vista la determinazione 3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2002, recante «Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche» ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale;

Considerato che dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizzato se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, che individua nella tabella *A* allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attività produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2005 e 26 luglio 2005, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 117 del 21 maggio 2005 e n. 189 del 16 agosto 2005, che hanno rispettivamente previsto per il comune di Villa Latina (Frosinone) e per i comuni di Borghetto d'Arroscia (Imperia), Pieve di Teco (Imperia), Ranzo (Imperia) e Vessalico (Imperia), la modifica nella tabella allegata *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 della zona climatica di appartenenza da D ad E;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto pertanto che occorre integrare la tabella *A* allegata al citato decreto 9 marzo 1999, con l'inserimento dei comuni di Villa Latina (Frosinone), Borghetto d'Arroscia (Imperia), Pieve di Teco (Imperia), Ranzo (Imperia), Vessalico (Imperia);

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

Codice ISTAT	Comune	Provincia
60088	Villa Latina	Frosinone
008009	Borghetto d'Arroscia	Imperia
008042	Pieve di Teco	Imperia
008048	Ranzo	Imperia
008066	Vessalico	Imperia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive: SCAJOLA

06A01658

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 febbraio 2006.

Misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

Considerato necessario dare immediata applicazione a talune disposizioni della direttiva 2005/94/CE, sebbene non ancora attuata nell'ordinamento nazionale;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il documento SANCO/10155/2006 del 10 febbraio 2006 recante alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in Grecia;

Visti i casi di mortalità e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori, la cui migrazione anomala è da mettere in relazione alle temperature eccezionalmente fredde che si stanno verificando nel nord Europa e nei Balcani, riscontrati nelle regioni Sicilia (province di Messina e Catania), Calabria (province di Reggio Calabria e Vibo Valentia) e Puglia (provincia di Taranto);

Considerato che tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti e dai soggetti con sintomi clinici riferibili ad influenza aviaria, sono stati inviati al Centro nazionale di referenza di Padova che in data 11 febbraio 2006 ha confermato la presenza di virus H5N1 già preliminarmente evidenziato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali dei distretti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza 22 ottobre 2005 recante misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria che ha recepito la decisione della Commissione 2005/745/CE del 21 ottobre 2005 relativa alla adozione di misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 dai volatili selvatici alle popolazioni di volatili domestici e alla definizione di un sistema di allerta rapido nelle aree a rischio elevato;

Ritenuto necessario stabilire zone di protezione e sorveglianza attorno ai luoghi in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici e che dette zone devono essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione di virus influenzale negli allevamenti di volatili domestici limitrofi;

Rilevato che sulla base della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni anomale dei volatili è necessario disporre misure urgenti di protezione per l'influenza aviaria;

Ordina:

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

1. La presente ordinanza stabilisce alcune misure urgenti di protezione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità riscontrata in cigni migratori rinvenuti morti e malati nelle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, allegato 1, provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui è stata confermata dal Centro nazionale di referenza di Padova l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria dagli uccelli selvatici agli allevamenti di volatili domestici e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

2. L'allegato di cui al comma 1, può essere modificato con successivo provvedimento del Ministero della salute sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica o di eventuali decisioni comunitarie.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

1. È fatto obbligo per le regioni Sicilia, Calabria e Puglia istituire attorno ai luoghi in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri;

b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al comma 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altre regioni, tutte le regioni coinvolte collaborano ai fini dell'istituzione delle zone stesse.

4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.

Art. 3.

Misure nella zona di protezione

1. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti ad opera dei sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:

a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;

b) visite documentate e ripetute dei luoghi di cui al comma 1, con un esame clinico dei volatili domestici comprendente la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

c) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la chiusura dei volatili domestici in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività, nonché il divieto di accesso al personale non autorizzato dall'Autorità competente;

d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'ordinanza 22 ottobre 2005;

e) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici;

f) campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e le associazioni naturalistiche e faunistiche;

g) abbattimento e distruzione degli animali sensibili infetti, sospetti di infezione e di contaminazione;

h) qualora la situazione epidemiologica lo richieda, abbattimento e distruzione di altri volatili selvatici o domestici presenti.

2. Nella zona di protezione è fatto divieto di:

a) movimentare dal luogo in cui sono tenuti volatili domestici e altri volatili in cattività;

b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;

c) trasportare volatili domestici e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

d) inviare dalla zona uova da cova;

e) inviare dalla zona carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

f) trasportare o spargere al di fuori della zona strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

g) la caccia di uccelli selvatici.

Art. 4.

Misure nella zona di sorveglianza

1. Nella zona di sorveglianza sono applicate le misure seguenti ad opera dei sindaci e dei servizi veterinari delle ASL, secondo le rispettive competenze:

a) individuazione dei pollai, di tutti gli allevamenti ed aziende avicoli;

b) attuazione di misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;

c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;

d) controllo della movimentazione dei volatili domestici e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all'interno della zona.

2. Nella zona di sorveglianza è fatto divieto di:

a) movimentare volatili domestici e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi quindici giorni successivi all'istituzione della zona stessa;

b) consentire la concentrazione di volatili domestici e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni come prescritto dall'ordinanza 22 ottobre 2005;

c) la caccia di uccelli selvatici.

Art. 5.

Divieto di accesso nelle zone faunistiche

1. È fatto assoluto divieto di accesso a tutte le persone non autorizzate dai sindaci nelle zone faunistiche nelle quali sono stati rinvenuti morti i volatili risultati positivi al virus H5N1 ad alta patogenicità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 6.

Durata delle misure

1. Le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenuto conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, per almeno ventuno giorni nel caso della zona di protezione e trenta giorni nel caso della zona di sorveglianza a partire dalla data in cui è stato isolato un virus dell'influenza aviaria H5 raccolto da un caso clinico negli uccelli selvatici.

La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza alle Autorità sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105

ALLEGATO I

Le zone soggette a restrizione: aree in cui vengono istituite zone di protezione e sorveglianza:

Sezione A:

regioni: Calabria, Puglia, Sicilia;

Sezione B:

provincia di Reggio Calabria: comune di Pellaro;
provincia di Vibo Valentia: comune di Pizzo Calabro;
provincia di Taranto: comune di Manduria;
provincia di Messina: comune di Taormina;
provincia di Catania: comuni di Giarre e di Mascali.

06A01732

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Piombino, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Piombino (Livorno), sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006;

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il provvedimento ministeriale n. 205961 del 4 aprile 2002 con il quale la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della centrale termoelettrica di Piombino;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della centrale termoelettrica di Piombino (Livorno) di proprietà della società Enel Produzione S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	650
Monossido di carbonio	250
Polveri	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Enel Produzione S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Livorno, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Toscana, alla provincia di Livorno e al comune di Piombino.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01484

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Livorno, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Livorno, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006;

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato il decreto ministeriale n. 002/2002/MD del 18 luglio 2002 con il quale la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno di proprietà della società Enel Produzione S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	650
Monossido di carbonio	250
Polveri	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Enel Produzione S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Livorno, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Toscana, alla provincia di Livorno e al comune di Livorno.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01485

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Montalto di Castro, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Montalto di Castro, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006;

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il decreto ministeriale del 13 marzo 1992 con il quale la società Enel Produzione S.p.a., già Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della centrale termoelettrica di Montalto di Castro (Viterbo), successivamente denominata dalla Società proprietaria centrale termoelettrica «Alessandro Volta»;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della centrale termoelettrica denominata «Alessandro Volta», sita nel territorio del comune di Montalto di Castro (Viterbo) e di proprietà della società Enel Produzione S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1600
NO_x (calcolati come NO_2)	200
Monossido di carbonio	250
Polveri	50
Ammoniaca	50
Acido Cloridrico	50
SOV (espresse come carbonio totale)	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Enel Produzione S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione S.p.a., Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Viterbo, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lazio, alla provincia di Viterbo e al comune di Montalto di Castro.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01486

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Rossano Calabro, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Rossano Calabro (Cosenza), sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006;

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il decreto ministeriale n. 010/2001 del 4 luglio 2001 con il quale la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (Cosenza);

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della centrale termoelettrica di Rossano Calabro (Cosenza) di proprietà della società Enel Produzione S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	200
Monossido di carbonio	250
Polveri	50

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Enel Produzione S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Cosenza, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Calabria, alla provincia di Cosenza e al comune di Rossano Calabro.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01487

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Cavriglia, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), con-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a), b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Cavriglia (AR), sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006;

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il provvedimento ministeriale n. 205961 del 4 aprile 2002 con il quale la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della centrale termoelettrica di Cavriglia (AR);

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della centrale termoelettrica di Cavriglia (AR) di proprietà della società Enel Produzione S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	650
Monossido di carbonio	250
Polveri	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La società Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Enel Produzione S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Arezzo, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Toscana, alla provincia di Arezzo e al comune di Cavriglia.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01488

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Termini Imerese, di proprietà della società Enel Produzione S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Termini Imprese (Palermo), sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il provvedimento dell'assessore della regione autonoma della Sicilia n. 1456 del 28 ottobre 1999 con il quale la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, all'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Termini Imerese (Palermo);

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Termini Imerese (Palermo) di proprietà della società Enel Produzione S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	200
Monossido di carbonio	250
Polveri	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Enel Produzione S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Enel Produzione S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Enel Produzione S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Palermo, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione autonoma della Sicilia, alla provincia di Palermo e al comune di Termini Imerese.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01489

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Sud, di proprietà della società Tirreno Power S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a), b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

torio di esercizio della centrale di Torrevaldaliga Sud, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il decreto ministeriale n. 012/2001 del 19 novembre 2001 con il quale la società Tirreno Power S.p.a., già Interpower S.p.a., è stata autorizzata, tra l'altro, alla prosecuzione dell'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud, sita nel territorio del comune di Civitavecchia (Roma) e di proprietà della società Tirreno Power S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1500
NO_x (calcolati come NO_2)	750
Monossido di carbonio	150
Polveri	100

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Tirreno Power S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della sezione termoelettrica di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Tirreno Power S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Tirreno Power S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Roma, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lazio, alla provincia di Roma e al comune di Civitavecchia.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01490

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Ostiglia, di proprietà della società Endesa Italia S.p.a.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a), b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Ostiglia, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale n. 114/2000 del 4 agosto 2000 con il quale la società Endesa Italia S.p.a. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio della centrale termoelettrica di Ostiglia;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Ostiglia, di proprietà della società Endesa Italia S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	600
Monossido di carbonio	250
Polveri	250

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Endesa Italia S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della sezione termoelettrica di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la società Endesa Italia S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Endesa Italia S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al prefetto di Mantova, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lombardia, alla provincia di Mantova e al comune di Ostiglia.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01491

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Monfalcone, di proprietà della Società Endesa Italia S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a), b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

- comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1º novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Monfalcone, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale n. 005/2003 con il quale la società Endesa Italia S.p.a. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio della centrale termoelettrica di Monfalcone;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio delle sezioni termoelettriche n. 3 e n. 4 della centrale di Monfalcone, di proprietà della società Endesa Italia S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	200
Monossido di carbonio	250
Polveri	50

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Endesa Italia S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio delle sezioni termoelettriche di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Società Endesa Italia S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Endesa Italia S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Gorizia, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, alla provincia di Gorizia e al comune di Monfalcone.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01492

DECRETO 27 gennaio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, di proprietà della Società Endesa Italia S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

- comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale n. 002/2002 del 29 gennaio 2002 con il quale la società Endesa Italia S.p.a. è stata autorizzata alla prosecuzione dell'esercizio della centrale termoelettrica di Gavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio delle sezioni termoelettriche n. 7 e n. 8 della centrale di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, di proprietà della società Endesa Italia S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	200
Monossido di carbonio	250
Polveri	50

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La società Endesa Italia S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio delle sezioni termoelettriche di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Società Endesa Italia S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Endesa Italia S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Lodi, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lombardia, alla Provincia di Lodi e al comune di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo.

Roma, 27 gennaio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01493

DECRETO 3 febbraio 2006.

Approvazione dei risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata, ai sensi della deliberazione n. 10 del 21 gennaio 2006 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che, in caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministro delle attività produttive può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;

Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, è stato istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della promozione dell'interrompibilità del sistema del gas naturale;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 gennaio 2006, con il quale è stato istituito in via urgente e transitoria un meccanismo di incentivi per l'offerta di una interrompibilità aggiuntiva rispetto a quella derivante dalla attivazione dei contratti di fornitura di tipo interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, approvata con il decreto ministeriale 12 dicembre 2005 sopra citato;

Vista la deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, recante disposizioni transitorie e urgenti per l'assegnazione di incentivi all'offerta di interrompibilità delle forniture di gas in attuazione del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato;

Vista la nota in data 2 febbraio 2006, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.a. ha comunicato al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata ai sensi della deliberazione n. 10/06 sopra citata;

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 2006, n. /06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale è stato espresso il parere favorevole sui risultati della procedura concorsuale previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale 20 gennaio 2006 sopra citato, con le seguenti osservazioni:

a) l'esigenza di incrementare la sicurezza e l'affidabilità del sistema gas nell'attuale congiuntura può beneficiare della messa a disposizione di ulteriori quantitativi di forniture interrompibili, in particolare ai fini della coperture di punte di domanda;

b) l'attivazione di tali disponibilità, tenuto conto del conseguente onere a carico del sistema gas, potrebbe essere utilmente valutato alla luce di misure alternative effettivamente disponibili e del loro costo, e comunque delle esigenze imprescindibili di sicurezza del sistema;

c) che siano escluse dall'assegnazione definitiva le offerte che rappresentano il numero intero più prossimo al 5% del numero totale delle offerte presentate in ragione del loro trascurabile contributo in termini di capacità, a fronte dell'impatto in termini di costo complessivo;

Considerato che le offerte, in termini di quantità complessiva, risultano significativamente inferiori rispetto all'ammontare massimo assegnabile di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 20 gennaio 2006;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei risultati della procedura

1. I risultati della procedura concorsuale per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata ai sensi della deliberazione 21 gennaio 2006, n. 10/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono approvati con le seguenti precisazioni:

a) esclusione dei soggetti le cui offerte sono pervenute dopo il termine delle ore 16 del 31 gennaio 2006, stabilito nella procedura per l'assegnazione del servizio di interrompibilità tecnica remunerata;

b) esclusione delle offerte più onerose di cui all'art. 5, comma 2, della medesima deliberazione n. 10/06;

c) ammissibilità delle offerte pervenute da clienti finali rientranti nell'elenco dei clienti con contratto di fornitura interrompibile, di cui alla fase 2 della procedura climatica, relativamente ai volumi aggiuntivi, fatti salvi gli esiti della verifica in corso sulla effettiva avvenuta interruzione degli stessi da parte del Ministero delle attività produttive;

d) ammissibilità delle offerte pervenute da clienti finali rientranti nell'elenco dei clienti interrompibili del sistema elettrico, fatta salva la verifica, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, degli effetti della loro attivazione sulla effettiva disponibilità di energia elettrica ai fini della interrompibilità elettrica.

2. Con successivi provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto ministeriale 20 gennaio 2006, saranno disciplinati gli aspetti economici relativi alla possibile attivazione della interrompibilità oltre il 10 febbraio 2006, relativa ai clienti finali con contratto di fornitura interrompibile, di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2005, che potrà essere disposta ai sensi del punto 24 della stessa procedura.

3. L'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la graduatoria definitiva e avvisa ciascun soggetto partecipante dell'esito della sua partecipazione alla procedura concorsuale.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 2006

Il direttore generale: GARRIBBA

06A01561

DECRETO 8 febbraio 2006.

Abilitazione alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004, recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma UNI EN 12818»;

Vista la domanda presentata dal consorzio PRO.ECO. con sede in Milano, via Inama n. 21;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione del consorzio PRO.ECO. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato che dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che il consorzio PRO.ECO. ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio PRO.ECO. è abilitato, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

2. L'abilitazione è concessa per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL, ai

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

Il direttore generale
della prevenzione del Ministero della salute
GRECO

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

06A01558

DECRETO 9 febbraio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Torrevaldalica Sud, di proprietà della Società Tirreno Power S.p.a. - Rettifica al decreto 27 gennaio 2006.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

- comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Visto il decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 con il quale la società Tirreno Power S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, all'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud, alle condizioni fissate dal decreto medesimo;

Vista la lettera in data 2 febbraio 2006, anticipata via fax, con la quale la società Tirreno Power S.p.a. comunica che a seguito di sopraggiunti vincoli di esercizio derivanti dal tenore di zolfo del combustibile di recente approvvigionato, il valore limite degli ossidi di zolfo è da fissare a 1700 mg/Nm^3, in luogo del valore limite di 1500 mg/Nm^3 fissato dal citato decreto interministeriale del 27 gennaio 2006;

Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale di Torrevaldaliga Sud, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, a parziale modifica di quanto disposto all'art. 1 del decreto interministeriale del 27 gennaio 2006 citato nelle premesse l'esercizio della sezione termoelettrica n. 4 della centrale di Torrevaldaliga Sud, sita nel territorio del comune di Civitavecchia (Roma) e di proprietà della società Tirreno Power S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato nel rispetto del valore limite di emissioni in atmosfera per gli ossidi di zolfo di 1700 mg/Nm^3, con un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%.

Restano ferme tutte le altre indicazioni e prescrizioni fissate con il citato decreto interministeriale del 27 gennaio 2006.

2. La società Tirreno Power S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della sezione termoelettrica di cui all'art. 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Società Tirreno Power S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Tirreno Power S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Roma, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lazio, alla provincia di Roma e al comune di Civitavecchia.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01494

DECRETO 9 febbraio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Turbigo e di Robecchetto con Induno, di proprietà della Società Edipower S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a), b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

- comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Viste le lettere in data 30 e 31 gennaio 2006, rispettivamente n. 629 e n. 683, anticipate via fax, con le quali la società Edipower S.p.a. comunica, tra l'altro, «i valori limite di emissione (medie mensili) derivanti dall'utilizzo estensivo di olio combustibile (con max 1% di zolfo)» relativi agli impianti predetti ed i vincoli di esercizio esistenti;

Vista la lettera in data 1º febbraio 2006, n. MERC/1090, anticipata via fax, con la quale la medesima società Edipower S.p.a. conferma, come da richiesta di Terna S.p.a., che «10.000 tonnellate di olio combustibile, già destinate alla centrale di Piacenza, possono essere reindirizzate alle centrali di Sermide e/o Turbigo, per il funzionamento, nello stesso periodo, al massimo di mix di olio»;

Vista la lettera in data 2 febbraio 2006, anticipata via fax, con la quale la società Terna S.p.a. ha comunicato le modalità di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica della società Edipower S.p.a. alimentati ad olio combustibile, concentrando le disponibilità di combustibile sugli impianti di Sermide e di Turbigo;

Considerato che, a decorrere dall'1 novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio della centrale termoelettrica di Turbigo, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elet-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

trico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

Considerato il decreto ministeriale n. 55 marzo 2005 del 9 dicembre 2005 con il quale la società Edipower S.p.a. è stata autorizzata, tra l'altro, alla continuazione dell'esercizio delle sezioni termoelettriche a vapore site nella centrale di produzione di energia elettrica di Turbigo e di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e sino al 31 marzo 2006, l'esercizio della centrale termoelettrica di Turbigo e di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, di proprietà della società Edipower S.p.a., di potenza termica superiore a 300 MW, inserita nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Sezioni n. 1 e n. 2:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	200
Monossido di carbonio	250
Polveri	50

Sezioni n. 3 e n. 4

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	550
Monossido di carbonio	250
Polveri	50

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Edipower S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui al precedente punto 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Società Edipower S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Edipower S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Milano, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lombardia, alla provincia di Milano e ai comuni di Turbigo e di Robecchetto con Induno.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01495

DECRETO 9 febbraio 2006.

Modifica temporanea delle condizioni di esercizio della centrale termoelettrica di Sermide e di Carbonara di Po, di proprietà della Società Edipower S.p.a.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 12 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990), concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che disciplinano le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e sicurezza della rete;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 93/80/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'art. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante recepi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale sono trasferiti a Terna S.p.a. le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b) c)* del medesimo comma, ivi incluse le attività connesse alla gestione delle importazioni;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale, ed in particolare l'art. 1:

- comma 1, che autorizza in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali;

- comma 3, che consente la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni in atmosfera fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessità di garantire la continuità dei citati impianti;

- comma 4, che assimila gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile e gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico fino al 31 marzo 2006;

- comma 5, che assegna alla società Terna S.p.a. il compito di predisporre un programma settimanale di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile, nonché assegna alla Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire, per i medesimi impianti, i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, ivi compreso l'onere delle compensazioni ambientali previste al successivo comma 7 del medesimo art. 1;

Viste le lettere in data 26 gennaio 2006 con le quali la Terna S.p.a., a seguito degli incontri con i soggetti esercenti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile, ha individuato gli impianti di cui è necessario garantire il proseguimento dell'esercizio e per i quali si rende necessaria la deroga di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Viste le lettere in data 30 e 31 gennaio 2006, rispettivamente n. 629 e n. 683, anticipate via fax, con le quali la società Edipower S.p.a. comunica, tra l'altro, «i valori limite di emissione (medie mensili) derivanti dall'utilizzo estensivo di olio combustibile (con max 1% di zolfo)» relativi agli impianti predetti ed i vincoli di esercizio esistenti;

Vista la lettera in data 1° febbraio 2006, n. MERC/1090, anticipata via fax, con la quale la medesima società Edipower S.p.a. conferma, come da richiesta di Terna S.p.a., che «10.000 tonnellate di olio combustibile, già destinate alla centrale di Piacenza, possono essere reindirizzate alle centrali di Sermide e/o Turbigo, per il funzionamento, nello stesso periodo, al massimo di mix di olio»;

Vista la lettera in data 2 febbraio 2006, anticipata via fax, con la quale la società Terna S.p.a. ha comunicato le modalità di massimizzazione dell'utilizzo degli impianti di generazione di energia elettrica della società Edipower S.p.a. alimentati ad olio combustibile, concentrando le disponibilità di combustibile sugli impianti di Sermide e di Turbigo;

Considerato che tra gli impianti di produzione di energia elettrica di cui alle citate lettere in data 26 gennaio 2006 sono state individuate anche le sezioni numeri 1 e 2 della centrale termoelettrica di Sermide, da riavviare ai sensi del citato all'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19;

Considerato che, a decorrere dall'1 novembre 2005, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, la società Terna rete nazionale elettrica S.p.a. è il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e che, dalla medesima data, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico GRTN S.p.a.;

Considerata l'esigenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza nel corso del periodo invernale, attraverso la definizione di un assetto transitorio di esercizio delle sezioni nn. 1 e 2 della centrale termoelettrica di Sermide, sulla base delle esigenze rappresentate da Terna S.p.a. in relazione alla consistenza dei margini di riserva nel primo trimestre 2006.

Ritenuta l'urgenza di assicurare il mantenimento di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza atta a garantire la continuità dell'esercizio del sistema elettrico nazionale e nel contempo a non incrementare la quota di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato il decreto ministeriale n. 112/2000 del 4 agosto 2000 con il quale la società Edipower S.p.a., già Eurogen S.p.a., è stata autorizzata, tra l'altro, alla continuazione dell'esercizio delle sezioni termoelettriche a vapore site nella centrale di produzione di energia elettrica di Sermide e di Crbonara di Po, in provincia di Mantova, sino alla loro trasformazione in impianti a ciclo combinato;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto e per il solo periodo necessario al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, comunque entro e non oltre il 31 marzo 2006, l'esercizio da parte della società Edipower S.p.a. delle sezioni termoelettriche a vapore n. 1 e n. 2, di potenza termica superiore a 300 MW e site nella centrale di produzione di energia elettrica di Sermide e di Carbonara di Po, in provincia di Mantova, da riavviare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 e inserite nei piani settimanali richiamati in premessa, è autorizzato, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissioni in atmosfera, misurati in mg/Nm^3 e tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%:

Ossidi di zolfo	1700
NO_x (calcolati come NO_2)	550
Monossido di carbonio	250
Polveri	50

I suddetti valori sono da calcolare come media mensile sulle ore di effettivo funzionamento.

2. La società Edipower S.p.a. è tenuta a comunicare la data di inizio dell'effettivo esercizio della centrale di cui al precedente punto 1 alle condizioni sopra indicate.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 3, ultimo periodo, la Società Edipower S.p.a., deve comunicare le quantità di combustibile approvvigionato, che devono essere adeguate al periodo di esercizio in deroga, nonché specificare le modalità di esercizio che si rendono necessarie per il ritorno all'impiego di gas naturale o olio combustibile senza zolfo.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero delle attività produttive e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

2. Il presente decreto è comunicato alle società Edipower S.p.a. e Terna S.p.a., all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Prefetto di Mantova, che è incaricato di dare notizia del presente provvedimento alla regione Lombardia, alla provincia di Mantova e ai comuni di Sermide e di Carbonara di Po.

Roma, 9 febbraio 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
STORACE

06A01496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2006.

Riconoscimento, come organizzazione di produttori, della «OP Bivalvia Veneto Società cooperativa», in Mestre, per le specie ittiche «vongola di mare» (venus gallina), «cannolicchio» (ensis minor), e «cuore» (rudicardium tuberculatum).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca, in particolare l'art. 1, paragrafo 1 e paragrafo 5;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia organizzazioni di produttori della pesca, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Vista la domanda in data 18 novembre 2005 con la quale la società cooperativa denominata «Organizzazione di produttori di molluschi bivalvi del mare Veneto Società cooperativa» con sigla abbreviata «OP bivalvia Veneto Società cooperativa», con sede a Mestre, ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 104/2000 e del regolamento n. 2318/2001, art. 1, punto 1 e punto 5, il relativo riconoscimento come organizzazione di produttori per le specie molluschicole di cui all'istanza medesima;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il parere favorevole in data 13 dicembre 2005 espresso dalla regione Veneto ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori della «OP Bivalvia Veneto Società cooperativa», con sede a Mestre, per le specie ittiche «vongola di mare» (venus gallina), «cannolicchio» (ensis minor), e «cuore» (rudicardium tuberculatum);

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000, art. 5 e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1 paragrafo 1 e paragrafo 5, l'organizzazione di produttori denominata «organizzazione di produttori di molluschi bivalvi del mare Veneto Società cooperativa» con sigla abbreviata «OP Bibalvia Veneto Società cooperativa», con sede a Mestre, rispettivamente per le specie molluschicole denominate «cannolicchio» (ensis minor) e «cuore» (rudicardium tuberculatum), nonché per l'allevamento della specie di vongola denominata «venus gallina».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

06A01466

DECRETO 6 febbraio 2006.

Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Piemonte, danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005, che prevede interventi economici e agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le procedure di cui al decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Viste la delibera di giunta della regione Piemonte del 28 dicembre 2005, n. 64/1926, che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;

Ritenuto di attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, a favore delle imprese agricole della regione Piemonte che per la crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le aree d'intervento sono quelle individuate dalla regione Piemonte con delibera di giunta n. 64/1926 del 28 dicembre 2005.

2. La stessa regione determina le modalità e provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalla regione medesima, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono erogati secondo le disposizioni stabilite dall'AGEA ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01467

DECRETO 8 febbraio 2006.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Trapani - Federazione provinciale coldiretti, Confederazione italiana agricoltori, Unione provinciale cooperative, Lega nazionale cooperative e mutue, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta»;

Visto il parere favorevole della regione Siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente il riconoscimento suddetto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda «Salaparuta» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2005;

Considerato che sono pervenute, nei termini e nei modi previsti controdeduzioni al parere sopra citato da parte della «Duca di Salaparuta» S.p.a.;

Rilevato che in particolare la deducente «Duca di Salaparuta» S.p.a. contesta il diritto al riconoscimento della d.o.c. «Salaparuta» sotto il duplice profilo che essa è titolare del marchio registrato «Salaparuta» e che non sussiste il presupposto della «rinomanza storico-geografica» della zona cui la denominazione stessa si intende attribuire;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini sulle predette controdeduzioni nella riunione del 25 gennaio 2006;

Rilevato che il Comitato predetto, nella riunione medesima, ha fatto presente che ai sensi del regolamento CE n. 1493/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è possibile la coesistenza di un marchio a suo tempo registrato con l'omologo nome geografico contenuto in una denominazione di origine, nonché risulta dimostrata agli atti, attraverso la relazione storica, la tradizionalità della produzione dei vini nel comune di Salaparuta, nonché l'esistenza di numerose cantine private e cooperative che da tempo commercializzano vini provenienti da vigneti ubicati nel comune stesso;

Rilevato che l'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 definisce come denominazione di origine dei vini, il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e ai fattori umani;

Rilevato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), esplica i presupposti, per il riconoscimento di una denominazione di origine, sopra citati richiedendo in alternativa ad altri requisiti, l'uso generalizzato del nome geografico o le condizioni socio-economiche che hanno determinato la richiesta della indicazione geografica tipica;

Ritenuto che la normativa vigente non fa alcun riferimento alla quantità del prodotto come elemento per la sussistenza del requisito della rinomanza;

Rilevato che i proponenti hanno documentato:

l'utilizzo del nome geografico IGT «Sicilia» nella commercializzazione dei vini da loro prodotti in comune di Salaparuta;

le condizioni socio-economiche che dimostrano che i vigneti e la produzione vinicola rappresentano parte essenziale e rilevante dell'economia locale;

Ritenuto il fondamento dei rilievi del Comitato e anche, in ragione di ciò, la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Salaparuta», e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

denominazione di origine controllata «Salaparuta», e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta», ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Salaparuta» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Salaparuta».

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata 2006, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Siciliana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, allegato 8, lettera *e)*, alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.

3. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Salaparuta» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SALAPARUTA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Salaparuta» Rosso anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Bianco;

«Salaparuta» Inzolia;

«Salaparuta» Grillo;

«Salaparuta» Chardonnay;

«Salaparuta» Catarratto;

«Salaparuta» Nero d'Avola anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Merlot anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Syrah anche nella tipologia Riserva;

«Salaparuta» Novello.

Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi e bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

«Salaparuta» Bianco:

Catarratto minimo: 60%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.

«Salaparuta» Rosso e «Salaparuta» Rosso Riserva:

Nero d'Avola: minimo per il 65%; per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

«Salaparuta» Novello:

Nero d'Avola: minimo 50%; Merlot minimo 20%, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

La denominazione di origine controllata «Salaparuta» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Inzolia», «Grillo», «Chardonnay», «Catarratto» «Nero d'Avola» anche nella tipologia Riserva, «Merlot» anche nella tipologia Riserva, «Cabernet Sauvignon» anche nella tipologia Riserva, «Syrah» anche nella tipologia Riserva, è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione per i vini bianchi del Trebbiano toscano.

Art. 3.

Zona di raccolta delle uva

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta» devono provenire da vigneti ubicati in terreni vocati alla qualità all'interno dei confini territoriali del comune di Salaparuta.

Art. 4.

Coltivazione e resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la pratica dell'irrigazione di soccorso.

Come forme di allevamento devono essere utilizzate, esclusivamente, i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari esclusi i sistemi a tendone.

Per gli impianti esistenti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.600.

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4.000 per i vitigni a bacca nera, per i vitigni a bacca bianca la densità non dovrà essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Resa T/ha	Titolo alcolometrico naturale minimo % vol.
Rosso	13	12,0
Bianco	13	11,5
Inzolia	12	11,0
Grillo	12	11,5
Chardonnay	11	12,5
Catarratto	13	11,5
Nero d'Avola	12	12,5
Merlot	11	12,5
Cabernet Sauvignon	11	12,5
Syrah	11	12,5
Novello	13	11,0
Tipologie Riserva	11	13,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Salaparuta».

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta», solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alla specifica «Riserva», solo a partire dal quarto anno.

Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delimitato nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. L'eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti iscritti all'albo di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata «Salaparuta», sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, di cui almeno sei mesi in contenitore di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Salaparuta» Rosso:

colore: rosso intenso;

odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Salaparuta» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: delicato, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Inzolia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Grillo:

colore: giallo più o meno intenso;

odore: elegante, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

«Salaparuta» Chardonnay:

colore: giallo più o meno intenso;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

«Salaparuta» Catarratto:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, fine;

sapore: armonico, pieno, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Salaparuta» Nero d'Avola e «Salaparuta» Nero d'Avola Riserva:

colore: rosso intenso

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico, speziato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Merlot e «Salaparuta» Merlot Riserva:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia riserva 14% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; per la tipologia riserva 25,0 g/l.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«Salaparuta» Cabernet Sauvignon e «Salaparuta» Cabernet Sauvignon Riserva:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: caratteristico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Syrah e «Salaparuta» Syrah Riserva:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.; per la tipologia Riserva 14% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Rosso Riserva:

colore: rosso rubino carico;

odore: intenso, armonico;

sapore: ricco, corposo, speziato;

titolo alcolometrico volumico minimo: 14% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Salaparuta» Novello:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e recipienti

Alla denominazione di origine controllata «Salaparuta», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Salaparuta» deve sempre figurare l'indicazione dell'anno di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Salaparuta», devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro non superiori a litri 5 e con tappi raso bocca corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

06A01483

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Vidosava Ilic, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003 n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2, degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla sig.ra Vidosava Ilic, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il diploma di laurea n. 1098 di «pianista laureato» rilasciato il 6 dicembre 1998 dall'Università statale «SS. Cirillo e Metodio», facoltà di musica di Skopje (Serbia), alla cittadina italiana Vidosava Ilic nata a Pirot (Serbia) il 5 febbraio 1961, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

77/A - «Strumento musicale nella scuola media - pianoforte»;

31/A - «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A - «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 gennaio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A01482

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 gennaio 2006.

Programma commissariale di interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e di cui alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005. 3ª Fase. (Ordinanza n. 15).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 1 del 5 gennaio 2005, con la quale è stato istituito l'Ufficio del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004;

Atteso che con l'art. 8 dell'ordinanza n. 3387, per la realizzazione degli interventi di competenza commissariale, è stata destinata la somma di € 10.000.000,00 e la regione Sardegna è stata, altresì, autorizzata, su disposizione del commissario delegato ad eseguire con propri fondi, in anticipazione delle risorse commissariali, gli interventi previsti dalla predetta ordinanza;

Considerato che, con legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, la regione autonoma della Sardegna è stata autorizzata, per fronteggiare i danni conseguenti all'alluvione in oggetto, ad utilizzare lo stanziamento di € 40.000.000,00 nonché ad anticipare la somma di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

€ 10.000.000,00 derivante dallo stanziamento previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005, con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1/13 del 18 gennaio 2005, nonché l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale:

è stato individuato il primo riparto dello stanziamento di € 40.000.000,00 previsto dalla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 10;

sono stati individuati gli assessorati regionali competenti all'attuazione degli interventi;

è stata individuata nella Direzione generale della Presidenza la struttura titolare della Unità previsionale di base (U.P.B.) da istituire e su cui stanziare la somma di € 10.000.000,00 prevista dalla legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004, quale anticipazione di pari importo per gli interventi commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004;

sono state approvate le direttive di attuazione degli interventi contributivi a privati ed imprese previsti sia dalla legge regionale n. 10/04 che dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387/2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13/3 del 29 marzo 2005, con la quale la giunta regionale, su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente, ha programmato in favore dei comuni di Arzana, Irgoli, Orosei, Osini, Talana, Urzulei, Galtellì e Villagrande Strisaili, una prima ripartizione dello stanziamento di 4 M€, a valere sulla UPB S05.073, capitolo 05261-03 dell'assessorato della difesa dell'ambiente, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della legge regionale n. 10/2004;

Atteso che i comuni di Galtellì e Villagrande Strisaili hanno fruito, ai sensi dell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione n. 8 del 13 luglio 2005, di una proroga dei termini di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 28/85, e s.m.i, che consente a tali comuni di presentare la rendicontazione delle spese sostenute sino a tutto il 31 dicembre 2005;

Considerato che l'assessore della difesa dell'ambiente ha fatto presente che i rendiconti presentati dalle restanti aniministrazioni comunali, recentemente approvati dall'assessorato della difesa dell'ambiente - servizio protezione civile, e comunicati con nota prot. n. 35854 del 3 novembre 2005, rettificata con nota prot. n. 38819 del 6 dicembre 2005, hanno evidenziato un maggior importo a saldo, rispetto alle somme assegnate quale «anticipazione» con la richiamata D.G.R. n. 13/3, pari a € 1.289.923,68;

Atteso che, ai fini di cui alla presente ordinanza, quanto deliberato dalla giunta regionale con la citata deliberazione n. 54/21 del 13 dicembre 2005, costituisce intesa della regione all'utilizzazione, su disposizione commissariale, dello stanziamento del bilancio regionale della somma di € 10.000.000,00;

Ordina:

Art. 1.

Ai fini del programma commissariale di interventi, per le motivazioni indicate nella parte in premessa della deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 59/21 del 13 dicembre 2005, è autorizzato, ad integrazione del riparto approvato con le ordinanza del comimssario governativo per l'emergenza alluvione n. 2 del 25 gennaio 2005 e n. 11 del 28 settembre 2005, il trasferimento della somma di € 1.289.923,68, stanziata nella UPB S01.004, cap. 01009-00 della Direzione generale della presidenza della regione (finanziamento aggiuntivo regionale per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma di interventi volti a fronteggiare l'emergenza alluvione in Sardegna del mese di dicembre 2004) sulla UPB S05.073, capitolo 05261-03. dell'assessorato della difesa dell'ambiente.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 gennaio 2006

Il commissario governativo: SORU

06A01580

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGIONE CAMPANIA

DECRETO 23 gennaio 2006.

Autorizzazione nuova linea (N 9), in comune di Pratella, per la produzione delle acque minerali Lete, Prata e Ielo in pet alla Società generale delle acque minerali a r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

che con i decreti del Presidente della giunta regionale della Campania n. 25742 del 30 dicembre 1992, n. 6791 del 14 luglio 1995, n. 500 del 30 gennaio 1998 e decreti dell'A.G.C. 12 n. 373 del 4 settembre 2000, n. 1832 dell'11 dicembre 2003, n. 85 del 4 novembre 2004, la Società generale delle acque minerali a r.l. è stata autorizzata alla produzione e vendita delle acque minerali naturali «Lete», «Prata» e Ielo, quest'ultima con designazione commerciale «Frizzarella», rispettivamente sulle linee produttive denominate l_3, l_4, l_5, l_6, l_7 e l_8;

Vista l'istanza acquisita agli atti in data 4 marzo 2005 al numero di prot. 224277 con la quale la società titolare, nel comunicare di aver realizzato una nuova linea di produzione, in pet a partire dalle preforme, in locali conformi alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza della produzione e del lavoro nonché alla destinazione d'uso, ha chiesto l'estensione delle autorizzazioni per una nuova linea di produzione denominata «Linea 9»;

Visto il parere favorevole espresso con nota del 12 dicembre 2005 prot. 1169/SIAN dall'a.s.l. Caserta 1, dipartimento di prevenzione, servizio igiene degli alimenti e della nutrizione ed acquisita agli atti del settore al prot. n. 1052411, il 22 dicembre 2005;

Viste le dichiarazioni di conformità degli impianti rese dalla ditta produttrice Sidel in applicazione alla direttiva 97/23/CE in materia di apparecchi a pressione;

Vista la ricevuta del versamento di € 1878,87 relativamente alla tassa di rilascio prevista dalla legge regionale n. 44 del 7 dicembre 1993 effettuata sul c.c.p. n. 21965181 in data 12 gennaio 2006;

Vista la documentazione esibita;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto n. 1268/2003 del 4 agosto 2003 con il quale si è provveduto ad aggiornare le procedure amministrative tese al rilascio dei titoli abilitativi in materia termo-minerale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste:

la delibera di giunta regionale n. 3466 del 3 giugno 2000;

la delibera di giunta regionale n. 992 del 2 marzo 2001, integrativa della precedente;

la delibera di giunta n. 1002 del 2 luglio 2004, con cui si è provveduto alla nomina del dirigente del settore ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali;

la delibera di giunta n. 1422 del 26 ottobre 2005, con cui si è provveduto alla nomina del coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo attività settore secondario;

il decreto dirigenziale n. 113 del 14 novembre 2005, a firma del coordinatore dell'A.G.C. 12, di delega delle funzioni dell'A.G.C. 12 inerenti i compiti del settore;

Alla stregua dell'avvenuta istruttoria nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del servizio 02 Acque minerali e termali;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

la Società generale delle acque minerali a r.l., con sede in Roma alla via G. Carducci n. 2, cod. fisc. 01315810612, è autorizzata alla produzione e vendita delle acque minerali «Lete», «Prata» e Ielo, quest'ultima con denominazione «Frizzarella», oltre che per le linee produttive già autorizzate, anche per la linea di imbottigliamento in pet, denominata l_9, sita nello stabilimento industriale in Pratella (Caserta), indicata sul grafico allegato;

il sindaco di Pratella (Caserta) notificherà il presente decreto alla Società generale delle acque minerali a r.l. presso lo stabilimento di produzione.

Napoli, 23 gennaio 2006

Il dirigente: BARTOCCI
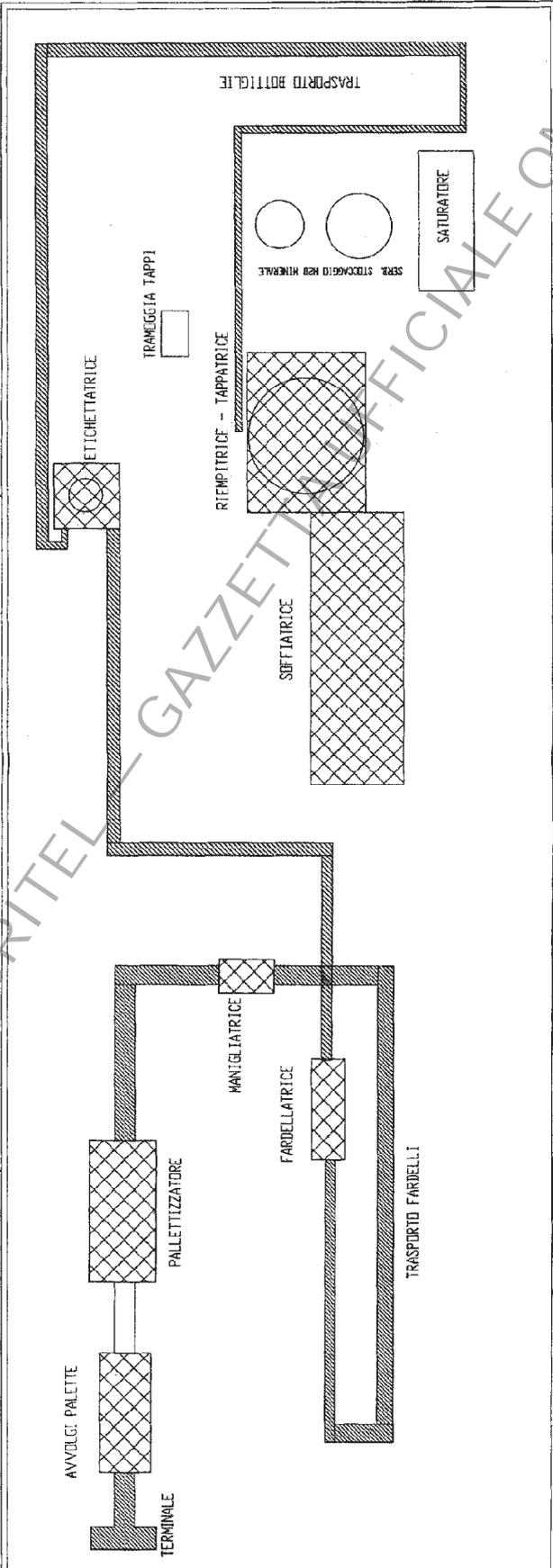
COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

06A01571

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo I.C.M.Q. S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 6 febbraio 2006, l'organismo «I.C.M.Q. S.p.a.», con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE, relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo» e «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A01556

Abilitazione dell'organismo LA.P.I. S.r.l., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 6 febbraio 2006, l'organismo «LA.P.I. S.r.l.», con sede in Prato - loc. La Querce, via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «rivestimenti/finiture di pareti e soffitti», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

06A01557

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Stabox 15% LA».

Estratto decreto n. 7 del 24 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: STABOX 15% LA soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. sita in Carros (Francia), 1ère Avenue 2065m L.I.D, rappresentata in Italia dalla Virbac Srl con sede in Milano, via dei Gracchi, 30 - codice fiscale 06802290152.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0154/001.

Produttore: officina Virbac S.A. sita in Carros (Francia), 1ère Avenue 2065m L.I.D

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 125 ml - A.I.C. n. 103757011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103757023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103757035.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: arnoxicillina (in forma triidrata) 150,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento delle infezioni delle vie respiratorie dovute a Pasteurella multocida e Mannheimia haemolytica;

suini: trattamento delle infezioni delle vie respiratorie dovute a Pasteurella multocida.

Validità:

24 mesi;

dopo la prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Tempi di sospensione:

carni e frattaglie:

bovini 58 giorni;

suini 35 giorni;

latte: 60 ore (pari a 5 mungiture).

Regime di dispensazione da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

06A01468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Perlutex»

Estratto provvedimento n. 8 del 25 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PERLUTEX.

Confezione: - blister da 20 compresse - A.I.C. n. 101120018.

Titolare A.I.C.:

VetXX A/S - Mekuvej 9 - DK-7171 Uldum (Danimarca).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo 1B n. 42 a - modifica periodo di validità e condizioni di conservazione.

Si autorizza la modifica del periodo di validità del prodotto finito, con la riduzione da 5 anni a 3 anni.

Si autorizza inoltre la modifica delle condizioni di conservazione che devono essere le seguenti: «non conservare sopra i 25° C».

I lotti già prodotti con la precedente validità non possono essere più venduti dopo 36 mesi dalla data di produzione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01469

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Virbamec F».

Estratto provvedimento n. 9 del 26 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: VIRBAMEC F soluzione iniettabile

Confezioni:

flacone in LDPE da 50 ml - A.I.C. n. 103745016;

flacone in LDPE da 200 ml - A.I.C. n. 103745028;

flacone in LDPE da 500 ml - A.I.C. n. 103745030;

flacone da LDPE da 1000 ml - A.I.C. n. 103745042.

Titolare A.I.C.: Virbac de Portugal Laboratorios LDA - sita in Rua Dionisio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2 - 2080-104 Almeirim (Portogallo).

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0207/001/1B/002.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42,a,1 - estensione validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi. La validità dopo la prima apertura resta invariata a 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01470

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Urfamycin Vet»

Estratto provvedimento n. 10 del 26 gennaio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: URFAMYCIN VET soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 100385018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100385020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100385032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100385044.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Modifica: variazione tipo II: riammissione d'uso alla specie suina.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II che concerne la riammissione d'uso alla specie suina.

Pertanto il medicinale veterinario suddetto è ora destinato alle sottoindicate specie con i tempi di sospensione a fianco indicati:

bovini:

carni: 8 giorni;

latte: 48 ore (4 mungiture);

caprini:

carni: 16 giorni;

latte: 120 ore (10 mungiture);

suini:

carni: 13 giorni.

Validità: il periodo di validità del medicinale in questione resta confermato a 24 mesi, mentre la validità dopo la prima apertura del flacone è di 28 giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, fatta salva l'indicazione della validità dopo la prima apertura che deve essere effettuata entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01471

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olux».

Estratto determinazione di rettifica n. 196 dell'8 febbraio 2006

Medicinale: OLUX.

Titolare A.I.C.: Mipharm S.p.a.. Rettifica al decreto n. 142 del 14 ottobre 2005.

Con riferimento al decreto n. 142 del 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2005, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare:

dove è scritto:

Confezione:

0,05% schiuma cutanea bombola da 100 g - AIC n. 036580025/M (in base 10) 12WBPT (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

A

Leggasi:

Confezione:

0,05% schiuma cutanea bombola da 100 g - A.I.C. n. 036580025/M (in base 10) 12WBPT (in base 32).

Classe di rimborsabilità:

A NOTA 88.

06A01475

Comunicato relativo al decreto n. 73 del 13 ottobre 2005 del Ministero della salute, riguardante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario "Conoptal"».

Il titolare dell'A.I.C. del medicinale veterinario CONOPTAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2005, pagina 49, deve intendersi VETXX A/S MEKUVEJ9, DK-7171 ULDUM (Danimarca).

06A01472

Comunicato relativo all'estratto provvedimento n. 247 del 15 novembre 2005, recante «Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario "Nobilis IB Ma5"».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 280 del 1º dicembre 2005, pagina 81, laddove è scritto: «NOBILIS IB Ma5», leggasi: «NOBILIS IB H120».

06A01473

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto ministeriale 7 settembre 2005, recante la modifica del comma 4 dell'articolo 6 del decreto 14 luglio 2005, riguardante il fermo biologico della pesca.

In calce al decreto 7 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2005, si intendono apportati i seguenti estremi di registrazione:

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio 141.

06A01579

Riconoscimento dell'idoneità, al centro agricoltura ambiente «Giorgio Nicoli s.r.l.», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 30236 del 16 gennaio 2006, il Centro Agricoltura Ambiente «Giorgio Nicoli S.r.l.», con sede legale in Crevalcore (Bologna), via Argini Nord n. 3351, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Produzione sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due, a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/1995).

06A01581

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo ICMQ S.p.a., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 febbraio 2006 l'organismo «ICMQ S.p.a.», con sede in Milano è stato abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati in calcestruzzo».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 febbraio 2006 l'organismo «ICMQ S.p.a.», con sede in Milano è stato abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «Aggregati».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 febbraio 2006 l'organismo «ICMQ S.p.a.», con sede in Milano è stato abilitato come organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanente per la famiglia di prodotto «Calcestruzzo, malta e loro componenti».

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti.

06A01559

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, della stazione sperimentale del vetro, in Murano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 febbraio 2006 la «Stazione sperimentale del vetro», con sede in Murano (Venezia) è stato abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Vetrate isolanti, vetro di sicurezza di silicato sodo calcico temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test" e vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza».

06A01560

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601042/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 45 - 410100060220 *

€ 1,00